

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1805

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217,
recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge n. 556 del 30 dicembre 1988, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, ha disposto all'articolo 5 la proroga triennale del regime delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati di cui alla legge n. 192 del 15 maggio 1986, che veniva a scadere il 31 dicembre 1988.

La proroga è stata ritenuta necessaria perchè le misure incentivanti si sono dimostrate validissime per incrementare l'afflusso dei turisti stranieri verso l'Italia, anche in relazione al sensibile aumento del segmento turistico che sfrutta l'auto per i propri spostamenti.

L'onere derivante dalla concessione delle agevolazioni in parola è stato determinato in lire 75 miliardi all'anno per il triennio 1989-1991 dalla legge finanziaria 1989, che reca nella tabella B il relativo accantonamento finanziario; il meccanismo contabile utilizzato dalla legge finanziaria comporta la necessità di emanare una apposita normativa di autorizzazione della spesa, previo conferimento a specifico capitolo di bilancio dei 75 miliardi previsti per il 1989 da erogare agli Enti (ACI, ENIT, BNL) che effettuano, in base a normativa già vigente, i previsti servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 14 aprile 1989 il disegno di legge, ora atto Senato n. 1709, che risulta assegnato alla Commissione lavori pubblici del Senato in sede legislativa.

Malgrado la tempestività dell'azione legislativa avviata, non sarà possibile scongiurare l'arresto del flusso finanziario che sorregge il regime di agevolazioni ove non venga emanato un provvedimento di urgenza; soltanto in tal modo potrà scongiurarsi che in piena stagione turistica vengano interrotti i benefici a favore dei turisti stranieri motorizzati che si recano in Italia, benefici che costituiscono uno dei punti di sostegno delle campagne pubblicitarie al-

l'estero, con perdita quindi di credibilità nei nostri operatori turistici. Ciò costituirebbe un danno irreparabile.

Le disponibilità esistenti al 1° gennaio 1989 sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Roma (a norma dell'articolo 10 della legge n. 192 del 1986) ammontavano a lire 6.845.913.199.

Alla data odierna la situazione si presenta con un saldo negativo di lire 2.974.704.244 derivante da oneri già sostenuti ammontanti a - 4.648.007.410 e di disponibilità di cassa pari a + 1.673.367.166.

Le disponibilità di cassa non appaiono al momento già esaurite soltanto per un indirizzo amministrativo finanziario assunto dal Ministero proponente inteso ad effettuare in concreto i pagamenti indifferibili e tra questi rientrano quelli dovuti alla BNL per il servizio dei buoni autostradali che sono liquidati settimanalmente alla Banca, in forza di espressa convenzione che obbliga al saldo entro cinque giorni dalla data di avviso. Tali oneri, destinati a crescere in misura esponenziale via via che aumenta l'ingresso in Italia dei veicoli stranieri, ammontano attualmente a lire 300 milioni a settimana e sono già in rapida evoluzione.

Per i motivi esposti sopra è da ritenere che esistano le condizioni di assoluta necessità ed urgenza per l'emanazione di un decreto-legge con testo identico al disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri ed assegnato in sede deliberante alla Commissione lavori pubblici del Senato, ridimensionato però ad un solo anno e quindi con l'autorizzazione di spesa limitata ai 75 miliardi per l'anno 1989.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è di natura puramente tecnica in quanto mira soltanto a rendere operante limitatamente al solo anno 1989 il finanziamento già previsto, peraltro per un più ampio arco temporale, nella tabella B della legge finanziaria 1989, legge 24 dicembre 1988, n. 541, (Accantonamento di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1989-91, per complessive lire 225 miliardi - Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati) a copertura degli oneri di spesa derivanti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, il quale ha prorogato sino al 31 dicembre 1991 le agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192.

In sintesi va evidenziato che la normativa di cui occorre attivare la copertura finanziaria prevede una serie di misure già in essere nel triennio 1986-88 e nel contempo innova il sistema delle agevolazioni sinora offerte ai turisti stranieri motorizzati, consentendo che la facilitazione possa essere concessa anche a coloro che noleggeranno un'auto nei due aeroporti intercontinentali italiani e sostituendo la misura dei buoni pedaggio autostradale con quella più nota, ed accetta agli stranieri, della tessera magnetica tipo *via-card*.

Tali modifiche saranno oggetto, come previsto dalla legge n. 556 del 1988, di regolamentazione specifica attraverso apposito decreto interministeriale turismo-tesoro-finanze.

Al momento tuttavia occorre provvedere a garantire la continuità dell'intervento statale per tale azione di promozione che si sviluppa attraverso le seguenti misure:

- a) buoni benzina (riduzione sul prezzo di acquisto alla pompa);
- b) buoni pedaggio autostradale;
- c) soccorso stradale in regime di gratuità per tutte le autovetture e motocicli nonchè per gli autobus da turismo;
- d) concessione auto in sostituzione, in regime di gratuità.

Le agevolazioni di cui trattasi riunite in pacchetti promozionali che sono proporzionali alla distanza dal confine, mirate quindi ad incrementare i flussi turistici stranieri verso il Mezzogiorno, consentono al turista un risparmio di lire 37.000 per il pacchetto Nord, di lire 70.000 per il pacchetto Centro, di lire 117.000 per il pacchetto Sud e di lire 144.000 per il pacchetto Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Relativamente al servizio di soccorso stradale, cessione della seconda auto e assistenza e informazioni in tutto il territorio nazionale ad opera dell'ACI, esiste apposita convenzione stipulata fra il Ministero del turismo e l'Automobile Club d'Italia, ai sensi della legge n. 192, e che verrà prorogata alle medesime condizioni.

Valutazioni effettuate nel corso degli anni 1986, 1987 e 1988, relative alle citate agevolazioni offerte ai turisti, consentono di prevedere che con l'apporto statale di lire 75 miliardi, per l'anno 1989, sarà possibile migliorare l'immagine dell'Italia soprattutto per quel che concerne il Mezzogiorno e mantenere una puntuale informazione, capace di fornire un adeguato sostegno all'offerta turistica nazionale, come dimostrato dall'andamento dei flussi turistici in espansione.

Le riferite misure incentivanti previste dalla legge n. 192 del 1986 e prorogate ora dalla legge n. 556 del 1988 hanno dimostrato il loro valore di supporto alla crescita del fenomeno turistico del nostro Paese.

Dalla sua entrata in vigore (giugno 1986) a tutto il 31 dicembre 1987, sono stati venduti 1.720.000 pacchetti turistici. Scomponendo questo dato, si nota che i pacchetti venduti si sono ripartiti in percentuali diverse fra Nord e Sud. Infatti, con la precedente legge n. 44 del 1982 le vendite relative ai pacchetti Centro-Sud avevano toccato una percentuale del 18 per cento, mentre con l'attuale legge le vendite dei pacchetti Centro-Sud hanno raggiunto i 397.000 esemplari, pari a circa il 23 per cento del totale. È evidente, quindi, che il complesso delle attuali agevolazioni assolve alla sua funzione primaria di promuovere correnti turistiche verso il Mezzogiorno d'Italia, stante la scala di agevolazioni che aumentano più che proporzionalmente per i turisti che si recano nelle regioni meridionali.

Quanto agli oneri registrati nel 1988 per le varie misure agevolative si è riscontrata una spesa di circa 74 miliardi di lire, la cui analisi risulta dimostrata come segue:

prezzo della benzina alla pompa, in Italia, al 15 marzo 1989 =
lire 1.360 al litro.

Tabella sconti sulla benzina:

- 1 buono da lire 15.000 gode di uno sconto di lire 2.250;
- 1 buono da lire 20.000 gode di uno sconto di lire 4.500.

BLOCCHETTO ITALIA NORD N. 1 - Contenuto

Benzina	L. 180.000 (12 buoni da lire 15.000)		
	sconto 12 × 2.250	=	L. 27.000
Autostrade	» 10.000 (5 buoni da lire 2.000)	=	» 10.000
			L. 37.000

Soccorso stradale gratuito e illimitato nel numero degli interventi a tutte le autovetture con targa di registro estera.
Cessione auto in sostituzione a titolo gratuito.

BLOCCHETTO ITALIA CENTRO N. 2 - Contenuto

Benzina	L. 300.000 (12 buoni da lire 15.000 e 6 buoni da lire 20.000)		
	sconto 12 × 2.250	=	L. 27.000
	» 6 × 4.500	=	» 27.000
Autostrade	» 16.000 (8 buoni da lire 2.000)	=	» 16.000
			L. 70.000

Soccorso stradale *idem c.s.*
Cessione auto . . . *idem c.s.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BLOCCHETTO ITALIA SUD N. 3 - Contenuto

Benzina	L. 420.000 (12 buoni da lire 15.000 e 12 buoni da lire 20.000)		
	sconto 12×2.250	=	L. 27.000
	» 12×4.500	=	» 54.000
Autostrade	» 36.000 (18 buoni da lire 2.000) . . .	=	» 36.000
			L. 117.000
Soccorso stradale	<i>idem c.s.</i>		
Cessione auto . . .	<i>idem c.s.</i>		

BLOCCHETTO ITALIA SUD (BASILICATA-CALABRIA-SICILIA-SARDEGNA) N. 4 - Contenuto

Benzina	L. 540.000 (12 buoni da lire 15.000 e 18 buoni da lire 20.000)		
	sconto 12×2.250	=	L. 27.000
	» 18×4.500	=	» 81.000
Autostrade	» 36.000 (18 buoni da lire 2.000) . . .	=	» 36.000
			L. 144.000
Soccorso stradale	<i>idem c.s.</i>		
Cessione auto . . .	<i>idem c.s.</i>		

BLOCCHETTO N. 5 (Autobus da turismo/Centro-Nord)

Contenuto:

6 buoni gasolio da lire 25.000 senza sconto	
13 buoni autostradali da lire 3.000 a titolo gratuito	
Agevolazione (13×3.000) . . .	= L. 39.000

Soccorso stradale gratuito.

BLOCCHETTO N. 6 (Autobus da turismo/Sud)

Contenuto:

10 buoni gasolio da lire 25.000 senza sconto	
25 buoni autostradali da lire 3.000 a titolo gratuito	
Agevolazione (25×3.000) . . .	= L. 75.000

Soccorso stradale gratuito.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VENDITA BLOCCHETTI TURISTICI

ANNO 1988 - Benzina

				Incidenza costo agevolazione benzina
Blocchetto n. 1 = n. 710.584 = buoni	8.527.008 = L.	127.905.120.000	L.	19.185.768.000
» » 2 = » 89.008 = »	1.602.144 = »	26.702.400.000	»	4.806.432.000
» » 3 = » 87.807 = »	2.107.368 = »	36.878.940.000	»	7.112.367.000
» » 4 = » 52.922 = »	1.587.660 = »	28.577.880.000	»	5.715.576.000
» » 5 = » 384 = »	2.304 = »	57.600.000	»	-
» » 6 = » 92 = »	920 = »	23.000.000	»	-
<hr/>				
Totale n. 940.797 = buoni	13.827.404 = L.	220.144.940.000	L.	36.820.143.000
	Buoni benzina rimborsati (*) . = »	19.813.044.000		
	Buoni benzina utilizzati = L.	200.331.896.000		

ANNO 1988 - Autostrade

				Incidenza costo agevolazione autostradale
Blocchetto n. 1 = n. 710.584 = buoni	3.552.920 = L.	7.105.840.000		
» » 2 = » 89.008 = »	712.064 = »	1.424.128.000		
» » 3 = » 87.807 = »	1.580.526 = »	3.161.052.000		
» » 4 = » 52.922 = »	952.596 = »	1.905.192.000		
» » 5 = » 384 = »	4.992 = »	14.976.000		
» » 6 = » 92 = »	2.300 = »	6.900.000		
<hr/>				
Totale n. 940.797 = buoni	6.805.398 = L.	13.618.088.000	»	13.618.088.000
			TOTALE . . .	L. 50.438.231.000

(*) L'importo dei buoni rimborsati non entra nel computo per la determinazione delle spese di gestione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SOCCORSO STRADALE

75.000 interventi × L. 46.600 = L. 3.495.000.000

CESSIONE SECONDA AUTO

35.000 giornate noleggio × L. 86.000 = L. 3.010.000.000

Spese trasporto autovetture e spese di amministrazione = L. 500.000.000

Totale . . . L. 7.005.000.000 L. 7.005.000.000

Italia No Problem, 4212 Onda Verde, Uffici di frontiera - Cartografia
promozionale, assistenza e informazioni sul territorio nazionale

L. 4.000.000.000

Totale . . . L. 73.545.946.934

Va aggiunto, infine, che l'andamento dei flussi turistici motorizzati tenderà a crescere nel corrente anno, per cui il finanziamento di lire 75 miliardi che si intende assicurare per l'anno 1989, con prelievo sull'apposito accantonamento della tabella B della legge finanziaria 1989, è da ritenersi adeguato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.

Decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.

Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione del servizio relativo alla concessione delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, prorogate fino al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati».

3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192, le cui esistenti disponibilità continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA - CARRARO - FANFANI -
COLOMBO - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI